

COMUNE DI SAN BENIGNO CANA VESE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera Consiglio comunale n. 84 del 28.09.1995
Modificato con delibera Consiglio comunale n. 14 del 28.02.1997
Modificato con delibera Consiglio comunale n. 12 del 11.03.1999
Modificato con delibera Consiglio comunale n. 5 del 27.02.2003
Pubblicato dal 22 marzo 2003 al 5 aprile 2003
Ripubblicato dal 16 maggio 2003 al 30 maggio 2003
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 61 del 17.12.2003
Pubblicato dal 10 gennaio 2004 al 25 gennaio 2004
Modificato con delibera C.C. n. 68 del 21.12.2004
Pubblicato dal 24 dicembre 2004 all'8 gennaio 2005
Ripubblicato dal 10 gennaio 2005 al 24 gennaio 2005
Modificato con delibera C.C. n. 58 del 30.11.2005
Modificato con delibera CC n. 16 del 22.03.2006
Modificato con delibera CC n. 16 del 24.04.2007
Modificato con delibera CC n. 64 del 28.11.2007

ARTICOLO 1

Istituzione del servizio

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa (art.62 c. 1 D.Lgs. 507/93).

ARTICOLO 2

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, nonché ai sensi dei Decreti Legislativi 267/2000 e 446/1997, ed integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.Lgs n. 507/93, le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa.

Per i locali a qualsiasi uso adibiti, affittati saltuariamente, e comunque per periodi non superiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

In ordine al principio di solidarietà sancito nell'articolo 63 del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ARTICOLO 4

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al quale competono tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla suddetta disposizione legislativa, nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

ARTICOLO 5

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa (e non esaustiva) i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, cantine, ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti o scoperti, serre ornamentali, escluse quelle a terra).
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani.
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, compresi chioschi edicole, stalli o posteggi al mercato coperto.
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche.

- tutti i vani principali od accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri servizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati *e pubblici* delle collettività in genere.
- tutti i vani degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, che non costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni.

Sono inoltre tassabili:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia di locali assoggettati alla tassa
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'eccezione indicata dall'articolo 2 comma 3, punti 1 e 2 del D.P.R. 915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie coperte, capannoni aperti ed altri manufatti.

ARTICOLO 6

Esclusioni della tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (art. 62 D.Lgs. 507/93).

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo (non esaustivo):

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
- b) soffitte, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune)
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).

dell'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
 - e) gli edifici destinati ed aperti al culto con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione.
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce).
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
1. gli stabili e gli uffici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il comune.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. (art. 62 c.5 D.Lgs. 507/93).
- b) locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art. 62 c.3 D.Lgs. 507/93).

I soggetti interessati all'esclusione, devono allegare alla denuncia planimetria dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, nonché copia del contratto relativo stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Quando si tratta di superfici che presentano il carattere della promiscuità nella produzione dei suddetti rifiuti e le stesse non siano separatamente determinabili, essendo la lavorazione produttiva di rifiuti speciali effettuata all'interno del locale o dell'area utilizzata, essa viene forfettariamente determinata nella misura del 50%.

ARTICOLO 7

Commisurazione della tassa

La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs, 507/93 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

In base alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27 Dicembre 2000 n. 392, convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26, il costo di esercizio della nettezza urbana, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, del D.Lgs 507/93, si intende comprensivo dell'intero costo di spazzamento.

Con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con cui il Comune determina le tariffe, si stabilisce la ripartizione dei costi totali del servizio copribili con la tassa fra le due macrocategorie di utenza costituite dalle "utenze domestiche" e dalle "utenze non domestiche".

Le tariffe, espresse in Euro/mq/anno, vengono determinate, per ciascuna delle categorie individuate nell'ambito delle due macrocategorie di cui sopra, dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la superficie totale della categoria stessa. Il costo imputabile alla singola categoria viene determinato moltiplicando il costo attribuito alla macrocategoria "utenza domestica" o "utenza non domestica" (rapportato al tasso di copertura prescelto) per il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti corretto alla superficie della singola categoria. Le tariffe saranno quindi determinate applicando i seguenti algoritmi:

- a) COEFFICIENTE CORRETTO ALLA SUPERFICIE = $\text{COEFFICIENTE PRESCELTO} * \text{MQ. CATEGORIA}$
- b) COEFFICIENTE CORRETTO = $\frac{\text{COEFFICIENTE CORRETTO ALLA SUPERFICIE}}{\text{TOTALI COEFFICIENTI CORRETTI ALLE SUPERFICI}}$
- c) COSTI ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA = $\text{COEFFICIENTE CORRETTO} * \text{COSTI ATTRIBUITI MACROCATEGORIA}$
- d) TARIFFA UNITARIA = $\frac{\text{COSTI ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA}}{\text{MQ. CATEGORIA}}$

La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie imponibile.

Per le categorie “banchi di mercato beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, tenuto conto che viene considerato il gettito derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq./giorno, anziché quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza saranno determinate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche.

I coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche assoggettate alla tassa vengono determinati tendo conto dei parametri ministeriali di produttività media fissati nel D.P.R. 27.4.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso e modulati alla realtà del Comune di San Benigno Canavese.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti, inferiori a mezzo metro quadrato, si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ARTICOLO 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 500 metri.
- b) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri (art. 59 c. 2 del D.Lgs. 507/93).

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio (art. 59 c.4 D.Lgs. 507/93) o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa (comma 2 art. 59 D.Lgs. 507/93).

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Le condizioni previste ai precedenti commi 2,3,4, e 5 del presente articolo saranno valide fino all'introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", il cui inizio sarà determinato con delibera Giunta comunale, che eliminerà i contenitori in strada, parificando di fatto il servizio per tutti gli utenti.

ARTICOLO 9

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti macrocategorie e categorie di utenza. In corrispondenza di ciascuna categoria sono altresì indicate i coefficienti adottati ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi del comma 7 del precedente articolo 7 " commisurazione della tassa".

	MACROCATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE	Coefficienti adottati
1	Associazioni, scuole, palestre	3,00
2	Circoli ricreativi	7,21
3	Aree espositive	4,22
4	Centri sportivi	6,25
5	Distributori carburanti	7,21
6	Supermercati, pane e pasta, macellerie, generi alimentari	22,67
7	Fiori e piante	40,00
8	Bar, gelaterie	27,00
9	Pizzerie, ristoranti, mense	35,00
10	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi	4,90
11	Alberghi con ristorante	13,45
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta	8,15
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie	14,78

14	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, estetisti	8,95
15	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, ecc.	8,48
16	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	8,95
17	Attività industriali e artigianali	14,50
18	Uffici pubblici e privati, banche	12,45
19	Case di cura e riposo	10,22

20	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
21	Banchi di mercato generi alimentari	56,78

	MACROCATEGORIA UTENZE DOMESTICHE	Coefficienti adottati
22	Abitazioni – 1^ fascia (1 componenti/ nucleo familiare)	0,80
23	Abitazioni – 2^ fascia (2 componenti/ nucleo familiare)	0,94
24	Abitazioni – 3^ fascia (3 componenti/ nucleo familiare)	1,05
25	Abitazioni – 4^ fascia (4 componenti/ nucleo familiare)	1,14
26	Abitazioni – 5^ fascia (5 componenti/ nucleo familiare)	1,23
27	Abitazioni – 6^ fascia (6 o più componenti/ nucleo familiare)	1,30
28	Tettoie	0,64

Per il calcolo della tassa annuale dovuta da ogni utenza domestica si procede nel seguente modo:

- per quanto concerne i residenti, si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza o accessorio risultante nell'anagrafe della popolazione del Comune di San Benigno Canavese alla data di formazione del ruolo. Per le nuove iscrizioni, successive a tale data, si prende a riferimento il numero dei componenti risultanti all'anagrafe al momento di decorrenza dell'iscrizione.
- Per i soggetti non residenti viene associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero medio di occupanti pari a due unità. Per le utenze occupate non stabilmente (secondo case) da soggetti residenti si fa riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare dell'intestatario che risulta all'anagrafe comunale.
- Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiori al numero delle persone che di fatto occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi l'anno, ricorre l'obbligo della denuncia. In difetto, il Comune procede ad accertamento e al recupero del maggior tributo dovuto con applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo art. 16

ARTICOLO 10

Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta (art. 66 D.Lgs. 507/93 c.3) nella misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 15%
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 20%

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 la tariffa unitaria viene ridotta per:

- 1. l'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 20%
- 2. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%

Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 c. 1:

- a. locali di residenza condotti da soggetti ultra sessantacinquenni aventi un reddito procapite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale: 50%. La riduzione opera purché il conduttore dichiari espressamente di non essere proprietario di altri immobili e di non condividere l'unità immobiliare con altri nuclei familiari. L'applicazione di tale agevolazione esclude qualsiasi ulteriore riduzione prevista dal presente regolamento.
- b. Di riconoscere alle scuole statali presenti sul territorio una riduzione della tassa sotto forma di sgravio pari annualmente alla differenza tra la tassa dovuta e la quota trasferita dallo Stato alla relativa istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 67 c. 2 del D.Lgs. 507/93 la tariffa viene ridotta per:

- attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 comma 2) del D.Lgs. 507/93: 15%.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Qualora queste vengano a cessare l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 14. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della suddetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del citato decreto legislativo.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate con effetto dall'anno successivo alla presentazione della domanda di agevolazione, o comunque in data diversa in base a disposizioni di legge.

Per le zone del territorio comunale , che verranno individuate di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale, interessate da lavori, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore a sei mesi, la tariffa della tassa applicata alle attività commerciali o artigianali è ridotta del 50% per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

Riduzione tariffaria per attività produttive

Per le attività produttive per le quali l'utente dimostri di provvedere effettivamente e correttamente al recupero di tutti o parte dei rifiuti assimilati viene applicata una tariffa pari al 40% di quella ordinaria relativa alla categoria di appartenenza dell'attività assoggettata alla tassa.

Le disposizioni del comma precedente saranno valide fino all'introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", il cui inizio sarà determinato con delibera Giunta comunale.

ARTICOLO 11

Iscrizioni in bilancio delle agevolazioni

Per quanto riguarda le riduzioni elencate nell'art. 10 del presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo predispose un prospetto, previsionale e consuntivo, delle minori entrate da registrare durante l'esercizio finanziario di riferimento per l'individuazione nel bilancio di previsione dell'importo da iscrivere a carico dell'Amministrazione Comunale in conformità all'art. 67 comma 3 del D.Lgs. 507/93).

La spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 12

Tassa giornaliera di smaltimento

Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

La tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria di appartenenza, maggiorata del 50%. Tale incremento non è applicato per le occupazioni poste in essere con i banchi mercatali, per le quali è prevista apposita tariffa annua e giornaliera.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93. In caso di gestione in concessione del servizio di occupazione di spazi ed aree pubbliche il predetto versamento andrà effettuato sempre con il modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario il Servizio di Tesoreria del Comune.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ARTICOLO 13

Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine dei 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

Il comune ha la facoltà di richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale
- b) il cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati.
- e) per i locali non adibiti a residenza: il numero degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte.
- f) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
- g) la provenienza.
- h) l'indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità ed indirizzo.
- i) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- j) gli estremi catastali dell'immobile.
- k) il numero di utenza elettrica.
- l) la firma.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ARTICOLO 14

Decorrenza della tassa

La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ARTICOLO 15

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura di destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs stesso.

Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ARTICOLO 16

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. D) del D.Lgs. 473/97.

ARTICOLO 17

Accertamento e contenzioso

L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93. In applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93, l'amministrazione comunale redige annualmente un programma di accertamento della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso; la verifica potrà essere effettuata anche solo a campione.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli Organi previsti dal D.Lgs. 546/1992 è disciplinato alla stregua dell'art. 63 D.P.R. 43/1988 e della L. 638/1972 e successive modificazioni.

ARTICOLO 18

Riscossione della tassa -

1. La riscossione spontanea viene gestita direttamente dal Comune, secondo le facoltà e le modalità definite dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. Il pagamento della tassa potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - Bollettino di c/c postale presso qualsiasi ufficio postale
 - Modello F24 pagabile presso qualsiasi ufficio postale o Istituto di credito
3. L'ufficio tributi comunale, sulla base degli elenchi e/o dei ruoli dell'anno precedente, predispose la liquidazione della tassa dovuta dai singoli utenti per l'anno in corso e compila il relativo elenco dei contribuenti. Nell'elenco sono anche comprese le liquidazioni relative alla tassa dovuta da chi ha denunciato nei termini variazioni nella conduzione o utilizzo dei locali ovvero delle aree nell'anno precedente e le liquidazioni relative ad accertamenti precedentemente notificati.
4. Tale elenco è reso esecutivo dal funzionario Responsabile di cui all'art. 4 del presente regolamento, tramite l'adozione di apposito provvedimento, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con il quale viene accertata contabilmente l'entrata. L'elenco è a disposizione dei contribuenti, in qualsiasi momento, presso l'Ente.
5. Sulla base dell'elenco saranno predisposti i bollettini di pagamento ed inviati ai contribuenti, unitamente all'avviso di pagamento, indicando il cespite, la superficie imponibile, l'anno di riferimento, il tributo dovuto, la somma totale da pagare con inclusione dell'addizionale ex ECA e tributo ambientale a favore della Provincia, il termine per il versamento,
6. Il tributo ambientale a favore della Provincia, istituito con l'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, costituisce un accessorio automatico della tassa e pertanto viene riscosso contestualmente alla stessa e con le stesse modalità e scadenze di pagamento. La Provincia è titolare del tributo che viene applicato in base al provvedimento con il quale la stessa stabilisce annualmente la misura. Il Comune riverserà alla Provincia gli introiti di cui al presente comma, dopo ogni termine di pagamento e trattenendo la commissioni di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgv. 504/92, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, posta a carico della Provincia e che rimane di spettanza del Comune.
7. La riscossione coattiva può avvenire con le procedure di cui all'art. 17 del vigente regolamento delle entrate comunali .

ARTICOLO 19

Rimborsi e sgravi.

Il comune dispone gli eventuali rimborsi ai contribuenti che abbiano versato il tributo in eccedenza, per errore o per duplicazione, rispetto all'elenco del corrispondente anno.

1. A seguito di variazioni intervenute nella soggettività passiva, che determina un minore importo dovuto rispetto all'elenco già emesso per l'anno di riferimento, il Comune emette provvedimento di sgravio e provvede alla rideterminazione del tributo ed all'eventuale rimborso per somme versate in eccedenza e non dovute.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dal vigente regolamento delle entrate. Sulle somme dovute al contribuente sono dovuti gli interessi nella misura e con le modalità indicate nel regolamento delle entrate comunali.
3. Per la riscossione a mezzo ruolo, i rimborsi avranno luogo con le seguenti procedure:
 - Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3° e 4° del D.Lgs. 507/93, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva
 - La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del comma 2° dell'art. 75 del citato decreto Legislativo 507/93, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ARTICOLO 20 - (ex art. 18)

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1° gennaio 1996, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificatamente previste per singole disposizioni. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce originarie, integrative o di variazione, ai sensi dell'art. 14.

Entro il medesimo termine devono essere presentate eventuali richieste di riduzione nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall' 01. 01. 96.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione, nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/93, saranno oggetto di una nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il termine previsto dal decreto legislativo per l'applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO "B"

SCHEMA SANZIONI

L'Applicazione è disposta dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 473/97, da graduarsi secondo i principi individuati dagli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 472/97:

OMESSA DENUNCIA di occupazione o variazione:

sanzione amministrativa da 100% al 200% della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

INFEDELE DENUNCIA di occupazione o di variazione:

sanzione amministrativa da 50% al 100% della maggiore tassa dovuta

Le sanzioni sopra indicate, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento